

Comune di Valle Mosso (Biella)

**MODIFICAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI COMMA 12 LETT B
L.R. 15/12/1977 N. 56 E SS.MM.II**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di seguito sintetizzata:

- il Comune di Valle Mosso è dotato di uno strumento urbanistico generale di cui alla Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 10-4646 in data 01/10/2012, oggetto di una prima Variante Parziale nel 2015 approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 24/02/2015;
- che ora è emersa la necessità di predisporre due modificazioni al PRGC finalizzate a un adeguamento di limitata entità inerente il reale stato di fatto di due aree azzonate come servizi pubblici;

Richiamato l'art. 17, comma 12, lettera b), della L.R. 56/77 e s.m.i. che stabilisce che *“non costituiscono varianti del PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale”*;

Visto l'allegato fascicolo Tecnico Illustrativo “Modificazioni al PRGC vigente ai sensi legge regionale n. 56/77 e ss.mm.ii. - art. 17, comma 12” redatto dall'Arch. Giulio Carta in qualità di redattore della VP n. 2015;

Preso atto che l'intervento si inquadra nella declaratoria del punto b), del 12° comma, dell'art. 17, della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 che novella: *“b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale”*;

Considerato che questo tipo di modificazioni non costituiscono varianti al PRGC e possono essere assunte dal Consiglio comunale e che successivamente la deliberazione relativa è trasmessa alla Regione, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del P.R.G. comunale, così come recita il comma 13, dell'art. 17, della L.R. n. 56/1977;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

P A R E R E

Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, dai Responsabili dei Servizi, in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Antonella Carrer

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 4 (Costella, Bruni, Milesi, Crepaldi), su n.12 Consiglieri Comunali presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi del 13° comma, dell'art. 17 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 le modifiche apportate al vigente Piano Regolatore Generale Comunale e finalizzate ad un adeguamento di limitata entità inerente il reale stato di fatto di due aree azionate come servizi pubblici.
2. Di dare atto che tale modifica non costituisce variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera b), della L.R. n. 56/1977 ss.mm.ii.
3. Di dare atto che il presente provvedimento comporta modifiche ai seguenti atti progettuali di PRGC, documenti che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
- M2 FASCICOLO TECNICO ILLUSTRATIVO
4. Che ai sensi del comma 13 del medesimo disposto legislativo la presente verrà trasmessa alla Regione Piemonte, unitamente alla cartografia modificata.
5. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio digitale per quindici giorni consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 69/2009.
6. Di pubblicare il presente regolamento subordinatamente alla sua efficacia anche sul sito comunale alla sezione Amministrazione trasparente sottosezione "PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO" ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013.
7. In base alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.